

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 75-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BARSACCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, LEPRE, DE GIUSEPPE,
BAUSI, SCHIETROMA, BUZIO, ANDERLINI, BRANCA, PINTO
e GHERBEZ Gabriella

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1979

Disposizioni concernenti la corresponsione d'indennizzi,
incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane
che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori
già soggetti alla sovranità italiana e all'estero

Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — L'esigenza e l'attualità di predisporre un provvedimento legislativo a carattere generale in materia di indennizzi per beni, diritti ed interessi italiani perduti all'estero a seguito di confische, nazionalizzazioni ed espropri, e che cerchi, allo stesso tempo, di risolvere il grave problema del reinserimento a pieno titolo dei profughi nel contesto economico nazionale, sono incontestabili e assolutamente evidenti.

La legislazione in materia è, infatti, caratterizzata da una congerie di leggi e « leggi-ne » speciali, emanate frettolosamente, slegate fra di loro, di difficile applicazione, che non soddisfano le istanze degli aventi diritto e, soprattutto, che comportano la dispersione, ai fini dell'economia nazionale, delle somme che vengono erogate.

Esempi recenti sono gli ultimi provvedimenti e le disposizioni a favore degli italiani già residenti nella zona B del territorio libero di Trieste e quelle che prevedono la concessione di anticipazioni a favore degli italiani profughi dall'Etiopia.

L'esigenza di un programma globale ha portato nella scorsa legislatura ad un'importante iniziativa sul piano parlamentare: il disegno di legge di iniziativa dei senatori Minnocci ed altri (n. 509 Senato).

Vero è che lo stesso Governo era già da tempo favorevolmente orientato verso la formulazione di una legge « quadro ». Una prima stesura di progetto, nel 1974, subì modifiche e migliorie, ma anch'esso non poté avere rapida definizione, in quanto collegato alle vicende politiche e alle ricorrenti crisi e tornate elettorali.

Il progetto, nella stesura attuale è quello modificato e concordato nella scorsa legislatura dalla apposita sottocommissione del-

la Commissione affari costituzionali del Senato. Esso tiene conto dell'unificazione dei coefficienti di rivalutazione per i danneggiati, dell'abolizione delle sperequazioni determinatesi in passato fra varie categorie di danneggiati. Facilita l'applicazione della legge stessa e riconduce il provvedimento entro i limiti di spesa compatibili con la situazione di bilancio. Infatti all'onere annuo che, per l'esercizio 1979 è stato valutato in 5.500 milioni, si fa fronte con la riduzione del fondo globale (capitolo n. 6856) del bilancio del Tesoro.

La dinamica del provvedimento prevede che gli interventi siano fatti attenuando l'onere della spesa attraverso la sua dilazione in successivi esercizi.

Bisogna poi tenere conto che già esistono e sono impegnati in bilancio importi per il pagamento di indennizzi derivanti da numerose disposizioni di legge in materia, ammontanti a circa 81 miliardi che danno un supporto di base al disegno di legge organico della materia.

* * *

Passando all'esame degli articoli, il primo si occupa dei destinatari dei benefici, dell'entità degli stessi e dell'esclusione di coloro che hanno ricevuto l'indennizzo totale dei beni perduti.

Viene previsto che gli indennizzi siano concessi sia ai cittadini italiani, enti e società che hanno perduto i beni nei territori già soggetti alla sovranità italiana, sia a coloro che hanno subito danni all'estero ad opera delle autorità straniere.

Gli indennizzi copriranno l'intera perdita: saranno corrisposti, sino a 20 milioni di lire, interamente in contanti, e, per entità superiori, per il 50 per cento in contanti e per la restante parte in titoli di credito.

L'articolo 2 stabilisce la concessione di un concorso statale del 4 per cento annuo costante per quindici anni sugli interessi da pagarsi per mutui che saranno contratti da coloro che reimpiegheranno gli indennizzi.

Questa norma permette di conseguire uno degli scopi del provvedimento: l'attivazione di reinvestimenti che possano giovare alla economia nazionale. Infatti gli indennizzi e il complesso dei mutui agevolati che saranno richiesti metteranno in moto un meccanismo produttivo di discreta ampiezza, capace di contribuire a ridurre gli allarmanti livelli della disoccupazione.

L'articolo 3 dispone l'estensione dei benefici ai cittadini che, rimpatriati dalla Tunisia, Libia ed Etiopia, hanno già usufruito di anticipazioni degli indennizzi loro dovuti.

Precisa le modalità di presentazione delle domande e rimette in termini anche coloro che non hanno presentato le domande in base alle singole leggi.

L'articolo 4 si rivolge ad una esigua comunità che dal 1938 ha visto riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti soltanto con l'accordo di cui alla legge del 7 giugno 1975, n. 224, ma che a tutt'oggi non è stata ancora liquidata per ritardi burocratici.

Essi non hanno usufruito dal 1938 ad oggi di anticipazioni. Con questo articolo viene sanata la sperequazione sofferta e viene rivalutato il valore dei beni perduti per un ulteriore coefficiente di 25.

L'articolo 5 si occupa della rivalutazione dei beni, diritti ed interessi perduti. Il coefficiente di rivalutazione per le perdite subite anteriormente al 1° gennaio 1950 è fissato a 40 volte, mentre per coloro che hanno beneficiato del coefficiente 25 è stabilito un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 15 volte il valore del 1938.

Analoghe rivalutazioni sono fissate per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950.

L'articolo 6 stabilisce il principio della surroga da parte del Ministero del tesoro sulla richiesta di indennizzo verso gli Stati terzi.

L'articolo 7 fissa un termine per la presentazione delle domande molto ampio (120 giorni dall'entrata in vigore della legge) per consentire di documentare agevolmente le domande stesse. Inoltre vengono esonerati dalla presentazione delle domande coloro che l'hanno già presentata ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia. Ciò renderà meno pesante il carico burocratico dei vari uffici e più snelle e rapide le procedure.

Con l'articolo 8 vengono riconfermate le procedure per la liquidazione degli indennizzi, già previste dalle precedenti disposizioni per le anticipazioni e gli indennizzi parziali.

L'articolo 9, suggerito dal Ministero del tesoro, tratta delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie. Inoltre viene disciplinata l'emissione di uno speciale prestito redimibile i cui titoli saranno consegnati ai beneficiari nella percentuale sopra specificata.

L'articolo 10 individua le commissioni che avranno il compito di esaminare le domande e di proporre la concessione degli indennizzi.

L'articolo 11 precisa i compiti del Ministero del tesoro in ordine al funzionamento delle predette commissioni (le modifiche proposte hanno carattere formale).

L'articolo 12 dispone le modalità per la copertura della spesa.

Come ultima considerazione può dirsi, infine, che il disegno di legge con i contenuti testè esaminati è in grado di conseguire gli scopi che si è prefisso: modificazione e coordinamento di tutte le disposizioni esistenti in materia di indennizzi ai profughi, agevolazione per il reinserimento dei mede-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

simi nel tessuto economico del Paese, promozione di una discreta massa di investimenti.

Come si vede si tratta di finalità di snellimento e accelerazione di procedure, di giustizia sociale, di sviluppo economico.

In ultimo non può non farsi cenno al lato umano di tutte le vicende dei profughi. Dietro la domanda di indennizzo c'è sempre un danno che ha inciso profondamente nel fisico e nella psiche di interi nuclei familiari, vi sono disperazioni e speranze.

Bisogna far cessare l'angosciosa attesa di tanta gente, bisogna ridare ad essa fiducia e speranza in un avvenire migliore, facendo in modo che i sacrifici di tanti anni di duro lavoro non vadano perduti del tutto.

Si fa presente, infine, che il parere della 5^a Commissione è pervenuto ad esame concluso del provvedimento: dei suggerimenti in esso contenuti si potrà tenere conto in Assemblea.

BARSACCHI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

14 novembre 1979

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di sua competenza parere favorevole a condizione che l'articolo 12 sia modificato riferendo sia la decorrenza dell'onere (primo comma: quanto alla dotazione del capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro) sia l'iscrizione del primo limite d'impegno di 500 milioni, sia la clausola complessiva di copertura (terzo comma), all'anno finanziario 1980 anzichè all'anno finanziario 1979.

A tal riguardo si precisa che sul fondo speciale di parte corrente (capitolo 6856 - tabella 2) per l'anno finanziario 1980 è stato preordinato uno specifico accantonamento di 5 miliardi e 500 milioni destinato appunto a fronteggiare gli oneri derivanti dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Art. 1.

I cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, ad eccezione della zona B dell'ex territorio libero di Trieste, o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni detratte le eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.

Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.

La presente legge non si applica ai cittadini, enti e società italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti.

Art. 2.

A coloro che intendano reimpiegare, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e loro sezioni di credito fondiario.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e loro sezioni di credito fondiario fino alla concorrenza del doppio dell'indennizzo utilizzato.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 3.

Le previdenze della presente legge si estendono tra l'altro:

a) in relazione alle clausole previste dall'accordo finanziario-patrimoniale italo-tunisino del 29 agosto 1967, ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia, per i quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, prevedono la concessione di anticipazioni, liquidazioni percentuali dei contributi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964. La riduzione per debiti prevista dall'accordo italo-tunisino del 29 agosto 1967 sarà quella stabilita nelle modalità e nei limiti previsti all'articolo 2 della legge 25 marzo 1971, n. 212;

b) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° settembre 1969;

c) ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia, per i quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, prevede la concessione di anticipazioni per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970.

Gli interessati che intendono usufruire dei benefici della presente legge debbono, nel termine e con le modalità di cui all'articolo 7, presentare la relativa domanda.

La mancata presentazione delle domande ai sensi delle leggi citate al primo comma nei termini ivi previsti non preclude il diritto di presentare la domanda per usufruire dei benefici della presente legge a chi si trovi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge stessa, e delle disposizioni legislative sopra nominate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo dei proponenti)

Art. 4.

Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o società in possesso della cittadinanza o della nazionalità italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.

Agli stessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 25.

Si applicano anche nei confronti dei predetti beneficiari gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sarà determinato, sentito il parere degli uffici tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo articolo 10.

Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1° gennaio 1950, sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per 40 volte. I titolari di beni che, in conseguenza di risarcimenti ottenuti con appositi accordi da Stati esteri, abbiano, in sede di ripartizione dei valori, beneficiato di un indennizzo calcolato in base a coefficienti di rivalutazione fino a 25 volte il valore al 1938, godranno per detti beni di un ulteriore coefficiente di rivalutazione pari a 15 volte il valore al 1938.

Per le perdite avvenute posteriormente al 1° gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorità straniere i primi provvedimenti limitativi od impeditivi della pro-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

prietà o comunque nel momento in cui si è di fatto verificato lo spossessamento.

Per gli aventi diritto di cui al precedente articolo 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sarà effettuata secondo un tasso di scambio stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.

Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle previdenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni già effettuata con carattere di dichiarata provvisorietà sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 6.

Per coloro che ottengano ai sensi della presente legge l'indennizzo integrale delle perdite subite, la liquidazione definitiva dell'indennizzo è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione notarile che autorizzi il Ministero del tesoro a surrogarsi, qualora non l'avesse già fatto, al richiedente in ogni sua pretesa sui beni, diritti ed interessi perduti dal momento in cui lo stesso avrà conseguito dallo Stato italiano la liquidazione definitiva dell'indennizzo medesimo.

Art. 7.

La domanda per ottenere i benefici previsti dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del tesoro, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'originario avente diritto all'indennizzo o dei suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell'indennizzo.

Dall'onere della presentazione della domanda prevista dal precedente comma sono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

esonerati coloro che hanno già presentato domanda d'indennizzo o denuncia di danno ai sensi delle precedenti disposizioni normative regolanti la materia.

Art. 8.

La concessione degli indennizzi previsti dalla presente legge verrà effettuata secondo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni concernenti anticipazioni ed indennizzi parziali ai cittadini italiani danneggiati nei territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

Le riliquidazioni in base alla presente legge vengono effettuate direttamente dagli uffici competenti del Ministero del tesoro, salvo che gli interessati non richiedano la revisione.

Art. 9.

Le esenzioni ed agevolazioni previste dall'articolo 5 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, vengono ripristinate a decorrere dal 1° gennaio 1974. Gli indennizzi di cui alla presente legge sono altresì esenti dall'imposta di successione, di bollo e di registro e non concorrono nella determinazione dell'imposta globale.

Le esenzioni e le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche al reddito dei fabbricati e degli altri beni realizzati con gli indennizzi e con i mutui di cui alla presente legge.

Il pagamento delle integrazioni e degli indennizzi, per la parte da corrispondersi in titoli di credito, viene effettuato mediante consegna di titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato « Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace o di accordi connessi con il detto Tratta-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

to o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri », la cui emissione è autorizzata alla pari con ammortamento in quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

La quota da pagare in titoli è arrotondata per difetto a lire 100.000. Il prestito è iscritto al gran libro del debito pubblico e ad esso sono estese tutte le disposizioni che regolano il gran libro e il servizio del debito pubblico, nonchè tutti i privilegi e le facilitazioni concessi ai titolari ed alle rendite di debito pubblico.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

- a) da ogni imposta diretta presente e futura;
- b) dall'imposta sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini tutti di cui al precedente comma, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia non possono formare oggetto di accertamento di ufficio e, ove fossero denunciati, non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; ad essi si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il Ministero del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi. Stabilirà, altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1983, il piano e le modalità di ammortamento.

I titoli concorrono a formare le percentuali d'obbligo degli investimenti delle aziende di credito previste dalle norme o disposizioni vigenti e da quelle che saranno emanate in materia.

Sono altresì esenti da qualsiasi tassa ed imposta presente e futura i contratti, le cessioni di credito e gli interessi sui mutui concessi dagli istituti di credito ai sensi della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 10.

Le Commissioni interministeriali amministrative competenti, in relazione agli Stati nei quali si sono prodotti i danni lamentati, a determinare il valore dei beni, diritti ed interessi in questione al fine della concessione degli indennizzi sono:

a) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050: beni, diritti ed interessi perduti nei territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (ad esclusione della Libia, della Tunisia, dei territori ceduti alla Jugoslavia);

b) Commissione interministeriale amministrativa, unificata alla precedente nella formazione prevista dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Libia;

c) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 4 della legge 5 giugno 1965, n. 718, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Tunisia;

d) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, e dall'articolo 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131: beni, diritti ed interessi perduti nei territori ceduti alla Jugoslavia;

e) Commissione interministeriale amministrativa, prevista dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1977, n. 961, e dall'articolo 11 della presente legge: beni, diritti ed interessi perduti in Etiopia.

I componenti delle predette Commissioni, nominati in rappresentanza delle associazioni di categoria, devono essere espressamente designati dalle rispettive categorie ai fini dell'applicazione della presente legge entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Essi devono essere esperti in materia di estimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

Identico.

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 11.

La regolamentazione interna delle Commissioni, la nomina dei loro membri effettivi e supplenti, le sostituzioni degli stessi e la nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole Commissioni saranno fatte dal Ministero del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle Commissioni ed agli esperti nonchè provvedere a quant'altro occorre per l'applicazione della presente legge.

Art. 12.

La spesa per gli indennizzi e le integrazioni previste dalla presente legge farà carico al capitolo 4543 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la cui dotazione sarà integrata per l'anno 1979 di lire 5.000 milioni.

Con legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato saranno annualmente iscritte le restanti somme per gli interventi di cui al precedente primo comma.

Per la concessione del concorso statale nel pagamento degli indennizzi previsto dalla presente legge, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali per importi che verranno determinati annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. I relativi stanziamenti saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Un primo limite d'impegno, per l'anno finanziario 1979, è stabilito in lire 500 milioni. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno 1979 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

Alla regolamentazione interna delle Commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole Commissioni, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresì stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle Commissioni ed agli esperti nonchè curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge.

Art. 12.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

Identico.